

Delibera del Consiglio Comunale n. 28 dd. 30.10.2012

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (I.MU.P.). Approvazione nuovo Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'I.MU.P.

Premesso che:

Il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di "Federalismo Fiscale Municipale", ha introdotto e disciplinato l'Imposta Municipale Propria (I.MU.P.), stabilendone l'istituzione a decorrere dall'anno 2014;

Il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha poi disposto che l'Imposta Municipale Propria (I.MU.P.) è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, sulla base degli art. 8 e 9 del precitato D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, ed in base al D.L.gs 30 dicembre 1992, n. 504, per quanto richiamato;

L'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011 stabiliva che *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli art. 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*.

In base alle predette disposizioni di legge e con riferimento al quadro normativo vigente al momento di approvazione dei documenti contabili per l'esercizio 2012, termine per i comuni trentini fissato al 31 marzo 2012 dal Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale, sottoscritto il 28 ottobre 2011, il Consiglio comunale con delibera n. 12 di data 29.03.2012, ha approvato il Regolamento che disciplina l'Imposta Municipale Propria, determinando contestualmente le aliquote e le detrazioni previste per il 2012;

Con il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n.44, sono state apportate ulteriori modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 23/2011 e al D.L. 201/2011 in materia di Imposta Municipale Propria. In particolare con la legge di conversione del D.L. 16/2012, dall'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011 è stato espunto il riferimento all'art. 59 del D.Lgs. 446/1997, che disciplinava la potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili per alcune fattispecie particolari.

Con la circolare ministeriale n. 3/DF del 18 maggio 2012 il ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito i primi chiarimenti circa la corretta applicazione dell'I.MU.P. Nelle 64 pagine del documento sono stati affrontati molti aspetti con soluzioni interpretative a varie questioni che la dottrina aveva posto.

L'evoluzione normativa ed interpretativa ha comportato il venir meno di molte norme introdotte nel regolamento attualmente in vigore, il cui testo necessita di una revisione.

Nell'attuale regolamento l'imposta, nei margini consentiti dalla legge, è stata disciplinata a livello comunale in continuità, per quanto possibile, con la precedente esperienza ICI e con le relative norme regolamentari. In particolare, il regolamento si limita a disciplinare gli aspetti da dettagliare o su cui esercitare le scelte che la legge ha riservato alla sfera di autonomia dei Comuni; per ogni altro aspetto del tributo e delle sue modalità applicative occorre fare riferimento alle specifiche norme di legge in materia di Imposta Municipale Propria e alle generali previsioni di legge in materia di tributi locali.

La normativa provinciale in materia di ordinamento degli enti locali, dispone all'art. 9 bis della L.P. 36/1993 che *"Fermo restando il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali previsto dall'ordinamento regionale, gli enti locali possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio, e comunque non oltre il termine fissato dallo Stato per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, limitatamente:*

- a) *alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello Stato per l'anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato;*
- b) *ad aspetti conseguenti l'adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o dell'amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa".*

Va però precisato che l'art. 13, comma 12 bis del D.L. 201/2011 ha stabilito che *"Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'art. 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo"*.

Il decreto del Ministero dell'Interno del 2 agosto 2012 ha previsto la data del 31 ottobre come termine ultimo per l'approvazione del bilancio; pertanto sono prorogati alla medesima data anche i termini per l'approvazione di

delibere tariffarie, aliquote e regolamenti comunali, poiché l'eventuale modifica del regolamento è conseguente alle modifiche normative nazionali intervenute dopo l'approvazione della versione vigente del regolamento, l'art. 9 bis della L.P. n. 36/1993, consente di modificare il regolamento entro il termine fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio dei Comuni.

Ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (c.d. "federalismo Fiscale Municipale") che ha previsto l'istituzione a decorrere dall'anno 2014 dell'Imposta Municipale Propria (I.MU.P.);
- il D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha disposto all'art. 13 di anticipare in via sperimentale l'I.MU.P. a decorrere dall'anno 2012 con sua applicazione fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, e alle disposizioni del medesimo art. 13 del D.L. 201/2011;
- il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n.44, che ha apportato ulteriori modifiche ed integrazioni al D.Lgs 23/2011 e al D.L. 201/2011 in materia di I.MU.P.;

Ritenuto necessario procedere ad una revisione delle norme che disciplinano l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria nel Comune di Castelnuovo, adottate con delibera consiliare n. 12 di data 29.03.2012, sostituendo integralmente il testo vigente con una nuova proposta regolamentare;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446 e l'art. 5 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, sui poteri regolamentari del Comune, nonché in particolare per la potestà regolamentare in materia di I.MU.P. gli articoli 14 comma 6 del D.Lgs. 23/2011 e art. 13, commi 12bis e 13, del D.L. 201/2011;

Richiamato il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504, e successive modifiche ed integrazioni, relativo all'istituzione e disciplina dell'imposta comunale sugli immobili;

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;

Vista la L.P. 15 novembre 1993, n. 36 "Norme in materia di finanza locale" ed in particolare l'art. 9bis che detta disposizioni per l'assunzione dei provvedimenti in materia tributaria e tariffaria;

Richiamato il comma 12bis, ultimo periodo, dell'art. 13 del D.L. 201/2011 – introdotto dalla legge di conversione del D.L. 16/2012 – il quale dispone che i Comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione I.MU.P. entro il 30 settembre 2012, in deroga a quanto previsto dagli art. 172, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 1, comma 169, del D.Lgs. 296/2006;

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 81 del Testo Unico (D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L), sulla proposta di adozione della presente deliberazione:

- dal Responsabile del Servizio Tributi, in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa;
- dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile;


Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per alzata di mano, su n. 11 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, il nuovo Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (I.MU.P.), composto da n. 16 articoli, il quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera.

2. DI DARE ATTO che, per le motivazioni espresse in premessa, il citato regolamento avrà efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria.
3. DI ABROGARE, con effetto dal 1° gennaio 2012, il precedente regolamento di pari argomento, approvato con deliberazione consiliare n. 12 di data 29.03.2012.
4. DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti non specificamente ed espressamente previsti dall'allegato Regolamento riguardanti la disciplina del tributo, si rimanda alle norme di legge.
5. DI DARE ATTO che le aliquote e le detrazioni I.MU.P., approvate con deliberazione consiliare n. 12 di data 29.03.2012, sono confermate.
6. DI DARE ATTO che la presente deliberazione verrà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento.
7. DI DICHIARARE la presente deliberazione, con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 11 consiglieri presenti e votanti, immediatamente esecutiva ex art. 54 comma 3 L.R. 04.01.1993 e s.m., al fine di rendere operativo il presente atto in tempi ristretti.
8. DI PRECISARE che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta municipale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;
 - b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.I ricorsi b) e c) sono alternativi.

Allegato A)
delibera di Consiglio Comunale
n. 28 dd. 30.10.2012



COMUNE DI CASTELNUOVO

(Provincia di Trento)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.P.)

Approvato con deliberazione n. _____ del Consiglio Comunale di data _____

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (I.MU.P.) di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, d'ora in poi denominato D.L. 201/2011, e di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili.

Art. 2 - Aliquote e detrazioni d'imposta

1. Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono stabilite dall'organo competente per legge con deliberazione adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento, fatto salvo quanto disposto dall'art. 9 bis della L.P. n. 36/1993.
2. Le aliquote e le detrazioni di cui al comma 1, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 3 - Aree fabbricabili

1. Un'area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dell'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
2. Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, il valore delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
3. Al fine di ridurre l'insorgenza di contenzioso e di orientare l'attività di controllo dell'ufficio, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, il Consiglio Comunale stabilisce regole e valori di riferimento, da utilizzare in sede di attività d'accertamento.
4. Detti valori hanno effetto per l'anno d'imposta in corso alla data di adozione del provvedimento stesso e, qualora non si deliberi diversamente, valgono anche per gli anni successivi.
5. I valori di cui al comma 3 possono essere aggiornati periodicamente con deliberazione della Giunta Comunale sulla base della variazione degli indici di inflazione.
6. Qualora il contribuente abbia dichiarato un valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 3, allo stesso non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

TITOLO II - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 4 - Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Non è dovuta inoltre la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili posseduti dal comune siti sul proprio territorio.
2. Si applicano le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del D.Lgs. 504/1992.
3. Le esenzioni di cui ai commi precedenti spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

Art. 5 - Aree fabbricabili utilizzate per attività agro silvo pastorali

1. Le aree fabbricabili possedute e condotte da imprenditore agricolo a titolo professionale, di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, ai fini dell'imposta municipale propria sono considerate terreni agricoli se sulle stesse persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Ne consegue che tali immobili sono esenti ai sensi dell'art. 7, lettera h) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in quanto i terreni ricadono in aree montane di cui all'art. 15 della Legge n. 984/77 ed alla L.P. 15/1993.

Art. 6 – Assimilazione ad abitazione principale

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare e le relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono richieste dal beneficiario, a pena di decadenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'imposta municipale propria relativa all'anno interessato.

Art. 7 – Riduzioni

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.L. 201/2011, la base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n.137";
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente; il Comune si riserva di verificare la veridicità di tali dichiarazioni.

La riduzione della base imponibile nella misura del 50% ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale, o da altra autorità o ufficio abilitato, lo stato di inagibilità o di inabitabilità, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, in ogni caso a condizione che il fabbricato non sia utilizzato nel medesimo periodo. La riduzione cessa con l'inizio dei lavori di risanamento edilizio ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 6, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

- 2. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del precedente comma, l'inagibilità o inabitabilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, come definiti dalla L.P. 1/2008 art. 99 comma 1. Inoltre deve essere accertata la concomitanza delle seguenti condizioni:
 - a) gravi carenze statiche: ove si accerti la presenza di gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell'edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;
 - b) gravi carenze igienico sanitarie. Tale requisito non ricorre se per l'eliminazione delle carenze igienico sanitarie comunque rilevabili è sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria così come definito dalla normativa provinciale vigente in materia urbanistico – edilizia.
- 3. Lo stato di inagibilità o inabitabilità sussiste anche nel caso di pericolo derivante da stati di calamità naturali (frana, alluvione, ecc.) che abbiano comportato l'emissione di un'ordinanza di evacuazione o sgombero da parte dell'autorità competente e fino alla revoca della stessa. Lo stato di inagibilità e la relativa agevolazione ai fini dell'I.MU.P. decorrono dalla data di emissione dell'ordinanza e a condizione che il fabbricato effettivamente non sia utilizzato nel medesimo periodo.
- 4. Ai fini delle agevolazioni previste dal comma 1, lett. b) del presente articolo, restano valide, se non sono variate le condizioni oggettive del fabbricato, le dichiarazioni già presentate ai fini I.C.I. per fruire della medesima riduzione. In ogni caso, il richiedente deve comunicare al

Comune con i termini e le modalità stabilite dall'art. 8, la cessata situazione di inagibilità o inabitabilità.

5. Qualora risultino inagibili o inabitabili delle singole unità immobiliari di uno stesso edificio, come individuato secondo le vigenti procedure di accatastamento, anche con diversa destinazione d'uso, le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate a queste unità e non all'intero edificio.

TITOLO III - DENUNCE, VERSAMENTI, ACCERTAMENTI, CONTROLLI E RIMBORSI

Art. 8 - Denunce e richieste di agevolazioni

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'I.MU.P.
3. Le richieste di agevolazioni, da presentarsi entro i termini di cui al comma 1, possono essere effettuate utilizzando gli appositi modelli messi a disposizione dal Comune ovvero su modelli diversi purché contengano le medesime notizie.

Art. 9 - Modalità di versamento

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il versamento dell'imposta dovuta è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno (acconto) e la seconda con scadenza il 16 dicembre (saldo) oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Per l'anno 2012 il pagamento dell'Imposta Municipale Propria deve essere effettuato secondo le disposizioni contenute nell'art. 13, comma 12 bis del D.L. 201/2011.
4. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo. A decorrere dal 1 dicembre 2012 sarà possibile versare con apposito bollettino postale.
5. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.
6. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
7. I versamenti d'imposta non devono essere eseguiti quando l'importo annuo complessivo risulta inferiore o uguale ad Euro 12,00.

Art. 10 - Versamenti rateali dell'imposta

1. Il contribuente che non ricorre contro gli atti impositivi del Comune e per i soli casi in cui dimostri di trovarsi in temporanee difficoltà economiche, può chiedere con apposita istanza la rateazione del debito tributario qualora il totale della somma dovuta relativa ad accertamenti non ancora divenuti definitivi superi l'importo di Euro 1.000,00. Nel caso in cui l'importo sia superiore a Euro 6.000,00, il contribuente è tenuto a costituire apposita garanzia con le modalità di cui all'art. 38 bis del D.P.R. 633/72 (titoli di Stato, titoli garantiti dallo Stato, fidejussioni bancarie o polizza assicurativa fidejussoria).
2. La rateazione è disciplinata dalle seguenti regole:
 - a) periodo massimo: un anno decorrente dalla data di scadenza del versamento dovuto in base al provvedimento impositivo. Nel caso di più provvedimenti impositivi non ancora divenuti definitivi farà fede la scadenza dell'ultimo provvedimento notificato;
 - b) numero massimo di 4 rate trimestrali;
 - c) versamento della prima rata entro la scadenza indicata nell'atto o negli atti impositivo/i;
 - d) applicazione, sulle somme delle rate successive dovute, dell'interesse ragguagliato al vigente tasso legale;
 - e) l'istanza è valutata e accolta, ove ricorrano i presupposti del presente articolo, dal Funzionario responsabile del tributo che, sentito il parere del Sindaco, contestualmente, ridetermina gli importi dovuti. Il provvedimento del Funzionario responsabile viene sottoscritto per accettazione dal contribuente. Il mancato pagamento anche di una sola delle rate alla scadenza fissata comporta l'automatico decadere della rateazione concessa con l'obbligo di provvedere al versamento immediato dell'intero debito residuo.

Art. 11 - Accertamenti

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati e avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto. Nel provvedimento di accertamento sono poste a carico del destinatario le spese di notifica dell'atto anticipate dall'Amministrazione.
2. Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. 218/1997. L'accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale.

3. Non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi al tributo, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni ed interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30,00, con riferimento ad ogni periodo di imposta; tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento; nel caso l'importo superi il limite previsto dal presente comma, si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione per l'intero ammontare.
4. Si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a condizione che l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento e che il contribuente comunichi al Comune quali siano i soggetti passivi e gli immobili a cui i versamenti si riferiscono.
5. Ai sensi dell'art. 13, comma 5, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e di quanto successivamente previsto dall'art. 50, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si stabilisce la non applicazione delle sanzioni per ritardati pagamenti effettuati dagli eredi nei 12 mesi successivi alla data di decesso del soggetto passivo. Per eventuali versamenti effettuati oltre tale termine, l'attenuazione delle sanzioni di cui alle norme richiamate, si applicherà secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. In tale fattispecie la prescritta scadenza è da intendersi trascorsi 12 mesi dalla data di decesso del soggetto passivo.

Art. 12 - Rimborsi

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva. Sull'istanza di rimborso, il Comune si pronuncia entro 90 giorni dalla data di presentazione al protocollo generale.
2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella misura di cui al successivo art. 13.
3. Per i rimborsi relativi ad indebiti versamenti che si caratterizzano dall'assenza del presupposto d'imposta su cui si fonda la pretesa tributaria, gli interessi sulle somme rese decorrono dalla data di presentazione della relativa istanza.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo dell'imposta stessa. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso o entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata fino al periodo d'imposta successivo allo stesso; nella richiesta stessa deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito

tributario I.MU.P. oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.

5. L'importo chiesto a rimborso deve essere superiore ad Euro 12,00 annue in relazione anche a quanto previsto dell'art. 9, comma 7, del presente regolamento.

Art. 13 - Calcolo degli interessi

1. La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1 gennaio di ciascun anno d'imposta, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso.

Art. 14 - Funzionario responsabile

1. Il Comune nomina il Funzionario Responsabile per la gestione dell' IMUP, ai sensi e con i poteri di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 504/1992.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 – Abrogazioni e norme di rinvio

1. Ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 13, comma 12 bis – ultimo periodo del D.L. 201/2011 e dell'art. 9 bis della L.P. 15 novembre 1993, n. 36, il presente regolamento sostituisce e quindi abroga il precedente approvato con delibera consiliare n. 12 del 29.03.2012.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti.

Art. 16 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	Pag.	2
Art. 1 – Oggetto del Regolamento	“	2
Art. 2 – Aliquote e detrazioni di imposta	“	2
Art. 3 – Aree fabbricabili	“	2
TITOLO II – ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI	“	3
Art. 4 – Esenzioni	“	3
Art. 5 – Aree fabbricabili utilizzate per attività agro silvo pastorali	“	3
Art. 6 – Assimilazione ad abitazione principale	“	3
Art. 7 - Riduzioni	“	3
TITOLO III – DENUNCE, VERSAMENTI, ACCERTAMENTI, CONTROLLI E RIMBORSI	“	6
Art. 8 – Denunce e richieste di agevolazioni	“	6
Art. 9 – Modalità di versamento	“	6
Art. 10 – Versamenti rateali dell'imposta	“	7
Art. 11 – Accertamenti	“	7
Art. 12 – Rimborsi	“	8
Art. 13 – Calcolo degli interessi	“	9
Art. 14 – Funzionario responsabile	“	9
TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI	“	10
Art. 15 – Abrogazioni e norme di rinvio	“	10
Art. 16 – Entrata in vigore	“	10